

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **COPPO, SPAGNOLLI, BARTOLOMEI, ACCILI, COLLEONI, DE VITO, MAZZOLI e DEL NERO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1970

Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5-gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Sin dal suo primo insediamento sono state avanzate richieste di modifica della composizione e del modo di formazione del Comitato consultivo degli italiani all'estero.

Il Comitato stesso sia nella seconda che nella terza sessione se ne è fatto carico formulando indicazioni per la sua ristrutturazione democratica. Contemporaneamente sono state avanzate proposte da parte delle confederazioni sindacali e delle associazioni degli emigrati e dalle nostre collettività all'estero, che vedono nel comitato uno strumento insostituibile per sensibilizzare l'amministrazione ai loro problemi e per mantenere un collegamento sistematico.

Il disegno di legge dà una soluzione possibile e funzionale a queste varie istanze, in particolare:

a) dà rappresentanza nel Comitato alle confederazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni nazionali degli emigrati non previste nell'attuale formazione, così pure costituisce un'utile rappresentanza per la stampa italiana all'estero;

b) riduce la presenza dei rappresentanti

delle varie amministrazioni statali a quelle più direttamente interessate;

c) aumenta la rappresentanza degli italiani all'estero a circa 42 membri con un sistema proporzionale che dovrebbe realizzare questa ripartizione: Europa, n. 18, di cui 10 per i Paesi del MEC; Africa, n. 6; Nord America, n. 6; Sud America, n. 11; Oceania, n. 1. Il problema dell'elezione diretta dei consultori da parte delle collettività dei singoli Paesi non realizzabile per ragioni tecniche e politiche, trova una soluzione forse più interessante, ugualmente democratica, e che ha il pregio di favorire l'associazionismo fra i nostri connazionali all'estero, con la nomina affidata all'incontro di volontà dei responsabili delle associazioni che svolgono nei singoli Paesi attività effettive a vantaggio delle collettività e degli interessi italiani. Per i Paesi del MEC la designazione è unica per sottolineare la particolare realtà comunitaria che realizza un'unica area di libera circolazione;

d) dà luogo ad una maggiore periodicità di riunioni del Comitato e realizza una articolazione funzionale in sottocomitati per particolari problemi o per settori territoriali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A parziale modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, l'istituzione ed il funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero sono regolati dalle norme contenute negli articoli che seguono.

Art. 2.

Il Comitato consultivo degli italiani all'estero è composto da:

a) cittadini italiani residenti all'estero, in rappresentanza delle collettività italiane di entità superiore alle 10.000 unità per ciascuno Stato di residenza, in ragione di un rappresentante per le collettività fino a 100 mila, di due fino a 500.000, di tre fino a 1.000.000, di quattro oltre 1.000.000, designati secondo quanto indicato ai successivi articoli 4, 5 e 6;

b) 1 rappresentante per ognuna delle sottoindicate Amministrazioni dello Stato, su indicazione delle stesse:

Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ministero degli affari esteri;

Ministero dell'interno;

Ministero del tesoro;

Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Ministero della pubblica istruzione;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) 15 cittadini italiani, di cui almeno un terzo residenti all'estero, esperti in materia migratoria, su designazione delle confederazioni sindacali dei lavoratori e di altre associazioni di lavoratori, delle associazioni nazionali degli emigrati, delle federazioni della stampa italiana all'estero.

Qualora la natura degli argomenti sottoposti all'esame del Comitato lo suggerisca,

il Ministero degli affari esteri ha la facoltà di richiedere di volta in volta la collaborazione delle Amministrazioni dello Stato, non indicate alla lettera *b*) del presente articolo, che designano a tal fine un proprio funzionario.

Art. 3.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, sulla base dei dati numerici forniti dalle Rappresentanze diplomatiche all'estero, determina con suo decreto le collettività italiane all'estero di consistenza superiore alle 10.000 unità ed il numero dei rappresentanti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2 ad esse spettante.

Il decreto è soggetto a revisione triennale

Art. 4.

La designazione dei rappresentanti delle collettività di cui all'articolo 2, lettera *a*), avviene su indicazione concordata delle istituzioni italiane di cui al successivo articolo 5.

Le Rappresentanze diplomatiche, accreditate in ciascuno degli Stati in cui risiedono le collettività determinate col decreto di cui all'articolo 3, invitano le istituzioni anzidette a dar luogo all'indicazione concordata dei rappresentanti delle rispettive collettività nel corso di apposite riunioni indette a cura delle rappresentanze medesime.

Qualora non sia possibile pervenire alla succitata indicazione concordata, il capo della Rappresentanza diplomatica accreditato nel Paese in cui hanno luogo le operazioni di designazione trasmette al Ministro degli affari esteri le indicazioni pervenutegli dalle istituzioni unitamente alle proprie valutazioni in ordine alla rappresentatività delle singole istituzioni ai fini della decisione finale da parte del Ministro medesimo.

Per le collettività italiane residenti nei cinque Paesi della Comunità economica europea, ferma restando l'eventualità di cui al

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

precedente comma, i relativi rappresentanti vengono designati sulla base delle indicazioni concordate nel corso di una riunione indetta presso la Rappresentanza permanente italiana alla CEE a Bruxelles, alla quale partecipano i delegati delle istituzioni italiane operanti nei Paesi medesimi.

Art. 5.

Possono partecipare all'indicazione di cui all'articolo 4 le istituzioni italiane con base associativa che, a loro richiesta avanzata attraverso gli Uffici consolari di prima categoria competenti, siano state iscritte in un apposito registro stabilito presso ciascuna Rappresentanza diplomatica.

Per poter venire e permanere iscritte nel registro di cui sopra le istituzioni debbono:

- a) essere rappresentative a livello nazionale della collettività italiana residente nel Paese in cui operano;
- b) svolgere notoriamente attività effettiva a vantaggio della collettività e degli interessi italiani nel Paese stesso;
- c) depositare il proprio statuto, che deve indicare gli scopi sociali e stabilire il regolare avvicendamento delle cariche e lo svolgimento periodico delle attività assembleari;
- d) depositare l'elenco delle cariche sociali;
- e) essere costituite da almeno tre anni.

L'iscrizione nel registro, così come la cancellazione da esso, vengono disposte con decreto del Ministro degli affari esteri; nella prima attuazione della presente legge, per quanto concerne il requisito di cui alla precedente lettera e), hanno titolo all'iscrizione le associazioni costituite alla data del 31 dicembre 1969.

Art. 6.

Possono essere indicati ai sensi dell'articolo 4 i cittadini italiani in possesso dei diritti civili e politici, residenti da almeno 3 anni nel Paese in cui ha luogo la riunione, di cui all'articolo 4, che abbiano compiuto il 21° anno di età.

Art. 7.

I rappresentanti delle collettività italiane designati ai sensi dell'articolo 4, i funzionari delle Amministrazioni dello Stato e gli esperti di cui, rispettivamente, all'articolo 2 lettera *b*) e all'articolo 2 lettera *c*), sono nominati componenti del Comitato per la durata di 3 anni con decreto del Ministro degli affari esteri. Il Comitato è convocato due volte l'anno in sessione plenaria dal Ministro degli affari esteri che gli sottopone le questioni connesse al raggiungimento dei fini per i quali è stato istituito e può articolarsi in sottocomitati per particolari problemi e settori territoriali.

Le riunioni di tali sottocomitati possono avvenire al di fuori delle sessioni normali.

Presso il Ministero degli affari esteri è istituito il Segretariato del Comitato consultivo degli italiani all'estero.

Art. 8.

Alle spese relative all'attuazione della presente legge, ivi comprese quelle concernenti il funzionamento del Segretariato del Comitato, che si prevedono in lire 200 milioni annui, si provvederà mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri intitolato « Spese per il funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero ».

Al relativo onere si farà fronte, in parte, mediante passaggio al nuovo capitolo, per l'anno di entrata in vigore della presente legge, dello stanziamento di competenza del capitolo 3400 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e, per la parte residua, mediante riduzione del fondo per l'attuazione dei provvedimenti legislativi in corso di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.